



**Servizio Idrico Integrato
dell'ATI di Messina**

(schema) ALLEGATO 5: al Disciplinare Tecnico

CONVENZIONE

SOMMARIO

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI	6
ART. 1. DEFINIZIONI.....	6
Articolo 2 Oggetto	9
Articolo 3 Regime giuridico per la gestione del servizio e ripartizione delle funzioni	10
Articolo 4 Perimetro delle attività affidate	10
Articolo 5 Durata della convenzione e assunzione del servizio	12
Articolo 6 . Esclusività dell'affidamento, divieto di subconcessione	12
Titolo II PIANO D'AMBITO	13
Articolo 7 Contenuto del Piano d'Ambito	13
Articolo 8 Aggiornamento del Piano d'ambito	13
Articolo 9 Attuazione degli interventi.....	14
Art 10 Approvazione dei progetti da parte dell'ATI.....	14
Art 11 Controllo da parte dell'ATI	15
Articolo 12 Delega dei poteri espropriativi	15
Titolo III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	16
Articolo 13 Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario	16
Articolo 14 Istanza di riequilibrio economico-finanziario.....	16
Articolo 15 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.....	16
Articolo 16 Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio	17
Titolo IV CESSAZIONE E SUBENTRO	17
Articolo 17 Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente	17
Titolo V ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI.....	18
Articolo 18 Ulteriori obblighi dell'ATI	18
Articolo 19 Ulteriori obblighi del Gestore	18
Articolo 20 Convenzioni per la riscossione dei crediti dei precedenti gestori.	19
Articolo 21 Responsabilità del Gestore.....	20
Articolo 22 Personale coinvolto nella gestione	20
Art 23 Dotazioni nella disponibilità del Gestore	20
Articolo 24 Livelli di servizio	20
Titolo VI PENALI E SANZIONI	21
Articolo 25 Penali	21
Articolo 26 Sanzioni	21
Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI	21
Articolo 27 Garanzie.....	21
Articolo 28 Assicurazioni	22
Articolo 29 Revisione tariffaria.....	23
Articolo 30 Personale	23
Articolo 31 Spese funzionamento ente di governo.....	23
Articolo 32 integrazione automatica e modalità di aggiornamento della convenzione	24
Articolo 33 Risoluzione.....	24
Articolo 34 Controversie tra le parti	25
Articolo 35 Clausola interpretativa	25
Articolo 36 Imposte e tasse	25
Articolo 37 Legge applicabile e foro competente in via esclusiva	25
Articolo 38 Allegati	25
Articolo 39 Spese di contratto e trattamento fiscale.....	26

**CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
TRA
ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA di MESSINA
E
SOGGETTO GESTORE**

L'anno **2023** (duemilaventitre), il giorno ... (...) del mese di ..., in Messina, presso la sede dell'ATI Messina,, con la presente scrittura privata autenticata, da valere a tutti gli effetti di legge fra:
L'Assemblea Territoriale Idrica di Messina, in seguito definita ATI Messina, codice fiscale _____ nella persona del, nato a il, C.F., nella qualità di Direttore Generale *pro-tempore*, il quale interviene nel presente atto per conto e nell'interesse dell'ATI Messina, giusta

E

La società _____, in seguito definito anche "Gestore", con sede legale in _____, via _____ nella persona di....., nato a il, quale rappresentate legale della società, munito dei necessari poteri di cui all'atto deliberativo/Statuto

VISTO il D.Lgs. del 30 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. del 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

VISTO il Decreto di riordino dei SPL D.Lgs. 201/2022;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2015 n. 19, ha riorganizzato i servizi idrici in base ad ambiti territoriali ottimali (ATO), istituendo quali Enti di Governo d'Ambito (ATI) le Assemblee Territoriali Idriche (A.T.I.), composte dai sindaci dei comuni ricompresi in ciascun ATO, che vi partecipano obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. 152/2006;

VISTO il Decreto dell'Assessore regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità con cui in data 29.01.2016 sono stati individuati nella regione siciliana nove Ambiti Territoriali Ottimali, le cui delimitazioni coincidono con i limiti territoriali delle ex province regionali;

VISTE:

- La Deliberazione n. 585/2012/R/IDR del 28/12/2012 "*Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013*";
- La Deliberazione n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013 "*Metodo Tariffario Idrico (MTI) per la determinazione delle tariffe negli anni 2014 e 2015*";
- La Determinazione n. 2/2014-DSID del 28/02/2014: "*Procedure e le tempistiche di raccolta dei dati ai fini della determinazione delle tariffe 2014 e 2015*";
- La Determinazione n. 3/2014-DSID del 07/03/2014: "*Schemi tipo per la presentazione delle informazioni necessarie e di alcuni parametri di calcolo per la determinazione delle tariffe 2014 e 2015, tra l'altro definendo lo schema-tipo di Programma degli Interventi*";
- La Deliberazione n. 655/2015/R/IDR del 23/12/2015: "*Regolazione della qualità contrattuale delSII" ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono*";
- La Deliberazione n. 656/2015/R/IDR del 23/12/2015: "*Convenzione Tipo per la regolazione*

dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato-disposizioni sui contenuti minimi essenziali";

- La Deliberazione n. 664/2015/R/IDR del 28/12/2015 e correlato Allegato A: *"Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il Secondo Periodo Regolatorio (MTI-2)";*
- La Deliberazione n. 137/2016/R/COM del 24/03/2016, Allegato A: *"Testo integrato delle disposizioni dell'AEEGSI in merito agli obblighi di separazione contabile (Unbundling contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione";*
- La Determinazione n. 1/2016-DSID del 16/02/2016: *"Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini dell'indagine conoscitiva sull'efficienza del servizio idrico integrato e della relativa regolazione della qualità per l'anno 2014";*
- La Determinazione n. 2/2016-DSID del 30/03/2016: *"Schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini dell'aggiornamento del Programma degli Interventi (PdI) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 della Delibera 664/2015 e degli artt. 3, 4 e 11 del MTI-2";*
- La Deliberazione n. 218/2016/R/IDR del 5/05/2016: *"Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura di utenza del SII a livello nazionale".*
- La Deliberazione n. 665/2017/R/IDR del 28/09/2017: *"Approvazione del testo integrato corrispettivi Servizi Idrici (IICSI) recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti".*
- La Deliberazione n. 897/2017/R/IDR del 21/12/2017: *"Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati".*
- La Deliberazione n. 917/2017/R/IDR del 27/12/2017: *"Regolazione della qualità tecnica del Servizio Idrico Integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)".*
- La Deliberazione n. 918/2017/R/IDR del 27/12/2017: *"Aggiornamento Biennale delle predisposizioni tariffarie del Servizio Idrico Integrato".*
- La Deliberazione 26 aprile 2022 183/2022/r/idr applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (rqti) per le annualità 2018- 2019. **RISULTATI FINALI 107/2022/R/idr**
- La Deliberazione 23 febbraio 2017 90/2017/r/idr avvio di procedimento per la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono
- La Determina 29 marzo 2018, n. 1/2018 - dsid definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/r/idr e 918/2017/r/idr
- La Deliberazione 18 febbraio 2020 46/2020/r/idr avvio di procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al titolo 7 dell'allegato a alla deliberazione dell'autorità 917/2017/r/idr (rqti)
- La Determina 29 giugno 2020, n. 1/2020 - dsid definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/r/idr, 580/2019/r/idr e 235/2020/r/idr
- La Deliberazione 30 dicembre 2021 639/2021/r/idr criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato deliberazione 21 dicembre 2021 609/2021/r/idr integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (timsii)
- La Delibera 16 luglio 2019 311/2019/R/idr Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato
- La Delibera 17 dicembre 2019 547/2019/R/idr Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni

- La Delibera 26 maggio 2020 186/2020/R/idr Integrazioni e modifiche alla deliberazione dell'Autorità 547/2019/R/idr, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni
- La Delibera 21 dicembre 2021 610/2021/R/idr Integrazioni e modifiche alla deliberazione dell'Autorità 547/2019/R/idr in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni

VISTI: i provvedimenti di salvaguardia ai sensi dell'art. 147 co.2bis del d.lgs. 152/2006 dei Comuni di _____,

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 9 del 6 giugno 2022 con la quale l'ATI Messina ha adottato il Piano d'Ambito

VISTO il Decreto della Presidenza della Regione Siciliana n. 501 del 04-01-2023 di Nomina del Commissario dell'A.T.I. Messina

VISTA la Deliberazione del Commissario n. _____ del _____ 2023 di avvio delle procedure propedeutiche all'affidamento del servizio, a partire dalla predisposizione degli atti previsti dall'art. 14 "Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale" del D.lgs. n. 201 /2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";

VISTO il provvedimento n. _____ del _____ con la quale l'ATI di Messina ha scelto la forma dell'affidamento a società mista della gestione del servizio idrico integrato sull'intero territorio della ATO di Messina, e, conseguentemente, ha deliberato di procedere alla costituzione di una società a capitale misto pubblico/privato a cui affidare, previa procedura di evidenza pubblica, il servizio stesso;

VISTO il provvedimento n. _____ del _____ con la quale l'ATI Messina ha approvato lo schema di Statuto della società mista, partecipata dai Comuni dell'ATO Messina e dal socio selezionato con gara a doppio oggetto a cui è affidata la gestione del Servizio idrico Integrato nell'ATO di Messina;

VISTA la nota n. 480 del 19.04.2023 con la quale l'ATI di Messina ha richiesto assistenza tecnica all'Ufficio Speciale "Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi" della Regione Siciliana con sede in Via Notarbartolo n°17 – 90145 PALERMO, per di indire, ai sensi degli artt.60, co.1 e 3, e 95, del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., la procedura aperta per l'acquisizione di "Selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del Servizio Idrico Integrato per l'Ambito Territoriale di Messina";

VISTA la nota n. 2315 del 20.04.2023 dell'Ufficio Speciale "Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi" della Regione che ha garantito la propria disponibilità per lo svolgimento della predetta procedura di gara;

VISTO il provvedimento (Determina a Contrarre) n- _____ del _____ con il quale il RUP incaricato, nelle funzioni di Dirigente del Servizio Tecnico dell'ATI, ha dato avvio alla la procedura per la "Selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del Servizio Idrico Integrato per l'Ambito Territoriale di Messina , mediante procedura aperta .ai sensi degli artt.60, co.1 e 3, e 95, del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

Premesso che:

- in data -----l'ATI di Messina/ l'Ufficio Speciale "Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi" della Regione ha pubblicato il bando di gara "*procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*" per la selezione del socio privato della costituenda società Messinacque s.r.l. alla quale sarà affidata la concessione del SII per la provincia di Messina ad esclusione dei Comuni di _____, comprensivo della realizzazione di lavori strumentali e connessi al servizio idrico integrato. CIG-----

-- in data -----è intervenuta l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara in favore di -----
divenuta efficace il _____

- in data -----con atto in Notar ____ registrato al numero _____ è stata costituita formalmente la società MESSINACQUE S.p.A. partecipata dai Comuni della provincia di Messina, ad esclusione dei Comuni di _____, e _____ (*aggiudicatario*), di seguito denominata anche il "Gestore"

- nell'ambito della procedura di gara l'affidatario ha accettato i contenuti dello schema convenzionale di seguito riportati nonché dello schema degli ulteriori documenti che regolano l'affidamento con particolare riferimento agli atti statutari ed ai patti parasociali regolanti il funzionamento della società mista Messinacque S.p.A. nonché allo schema di contratto per la gestione dei compiti operativi del socio privato che costituisce allegato alla presente convenzione principale

- nell'ambito della procedura di gara l'affidatario ha, altresì, proposto miglioramenti dei contenuti qualitativi, tecnici ed economici del progetto di SII a base di gara come sinteticamente esposti all'art 19 della presente convenzione e distintamente allegati

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto è il servizio di gestione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione.

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo delle perdite, delle reti necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione e/o potabilizzazione, nonché eventualmente la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso.

Altre attività idriche è l'insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, ivi incluse quelle relative ad obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale, diverse da quelle comprese nel SII; in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua non potabile o ad uso industriale, agricolo o igienicosanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma per le situazioni non emergenziali, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione delle predette infrastrutture per conto di un altro soggetto, che le ha iscritto a patrimonio;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi conto terzi, attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici, indipendentemente dal fatto che siano prestate per un soggetto che non gestisce servizi idrici, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il

collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzate da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;
e) la riscossione comprende le attività di riscossione e riparto della tariffa da parte del gestore di acquedotto nel caso in cui il servizio idrico integrato sia gestito separatamente ai sensi dell'articolo 156 del D. Lgs. n. 152/06;

Altre attività idriche relative ad obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale, individuate dal pertinente Ente di governo dell'ambito, tra le quali rientrano le seguenti:

- a) l'efficienza energetica nelle attività e nelle infrastrutture qualora non riconducibile al servizio idrico integrato;
- b) la riduzione dell'utilizzo della plastica mediante la promozione del consumo di acqua potabile anche tramite l'installazione di fontanelle;
- c) il recupero di energia - elettrica e termica - e di materie prime mediante impianti o specifici trattamenti integrati nelle infrastrutture idriche, nonché la diffusione di energia da fonti rinnovabili per l'alimentazione degli impianti del servizio idrico integrato;
- d) il riuso dell'acqua trattata (ad esempio ai fini agricoli e industriali) al fine di promuovere una maggiore razionalizzazione della risorsa in particolare in contesti caratterizzati da fenomeni di siccità.

Attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato consistono nelle attività diverse dai servizi idrici ma svolte mediante l'utilizzo anche di infrastrutture dei servizi idrici, come la vendita di energia elettrica, la valorizzazione del biogas degli impianti di depurazione, qualora non già ricompresi nelle altre attività idriche di depurazione, l'uso di cavidotti idrici per l'alloggiamento di infrastrutture di trasmissione dati, il noleggio delle infrastrutture per attività di cablaggio o installazione antenne di ricetrasmisione, la realizzazione di lavori e/o servizi conto terzi non attinenti ai servizi idrici e altre attività assimilabili;

Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito) è il territorio sulla base del quale, in attuazione dell'art 3 comma 1 della L.R. 11.08.2015 n 19, con D.A. 29.01.2016 dell'assessore Regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, sono stati individuati i confini dei nove ambiti territoriali ottimali, in coincidenza con la delimitazione già esistente ai sensi del D.P. Reg n 11 al 16.05.2001 e successivo D.P.R.S. n. 16 del 29.09.2002 e, pertanto, per quanto attiene all'ATI di Messina, coincidente con i limiti territoriali del Libero Consorzio comunale di Messina

ARERA – Autorità di regolazione per energia reti e ambiente è l'Autorità che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore.

Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali (fiumi, laghi, ecc.) o da acque sotterranee (pozzi, trincee, ecc.).

Carta dei Servizi è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII;

Convenzione di gestione è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, che regola i rapporti tra l'Ente affidante e il gestore del SII;

Disciplinare tecnico è il documento allegato alla presente convenzione che regola nel dettaglio le attività che il gestore deve svolgere per l'esecuzione del SII e le norme tecniche per l'esercizio;

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi e le eventuali sezioni di recupero energetico.

Distribuzione e vendita di acqua potabile agli utenti finali è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture, ivi inclusa la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso, necessarie alla fornitura di acqua agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua e le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, anche parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile; include inoltre l'attività di fatturazione e l'assistenza agli utenti e gestione dei reclami.

Ente di governo dell'ambito è l'ATI MESSINA – Assemblea Territoriale Idrica Messina.

Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito.

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'ATI e previa verifica da parte di quest'ultimo.

Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, i manufatti di sfioro, gli emissari, i derivatori e le stazioni di sollevamento, fino alla sezione di depurazione.

Gestore del servizio idrico integrato è Messinacque S.p.A.

Gestore grossista è il soggetto che eroga ad altri soggetti, diversi dagli utenti finali domestici, il servizio di captazione e/o adduzione e/o distribuzione e/o potabilizzazione e/o fornitura di acqua all'ingrosso e/o i servizi di fognatura e depurazione, anche funzionali a più ATO; ai fini della procedura di calcolo tariffario, è considerato tale anche il gestore del SII che delega ad altro gestore del SII la fatturazione del servizio;

Misura è l'insieme delle operazioni organizzative e gestionali finalizzate alla raccolta, all'elaborazione, anche informatica e telematica, alla messa a disposizione e all'archiviazione per 5 anni dei dati di misura volumetrici validati, relativi ai punti di consegna della risorsa idropotabile alle utenze, in ciascuna sezione di acquedotto, e dei dati di misura relativi ai punti di scarico degli utenti industriali; è inoltre comprensiva delle operazioni connesse agli interventi in loco sui misuratori, quali le operazioni di installazione e messa in servizio, manutenzione, verifica, adeguamento e rimozione, nonché della telegestione;

Piano d'ambito è il documento di pianificazione redatto ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. 152/2006;

Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata idonea al consumo umano, comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse, e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita.

Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali; include anche:

- a) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti; include l'installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;
- b) le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove non

già incluse nel SII alla data di pubblicazione del presente provvedimento, dette attività sono da considerarsi incluse tra le “attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato”;

c) lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l’attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d’uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche;

d) il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma in caso di situazioni emergenziali;

Vendita all’ingrosso è l’attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali.

Socio privato è il concorrente selezionato mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica (c.d. gara a doppio oggetto), socio privato ed operativo di Messinacque S.p.A., finanziatore delle opere da realizzare e che svolgerà specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio

2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall’ARERA *ratione temporis* vigente.

Articolo 2 Oggetto

1.1. Il servizio affidato al Gestore mediante il presente atto è il SII dell’ambito di Messina come definito ed individuato al successivo punto 4.4 e delimitato con Decreto Assessoriale del 29/1/2016 con esclusione dei Comuni di _____ in quanto salvaguardati.

1.2. Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, ciascuna per quanto di propria competenza, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato compreso la realizzazione degli interventi strumentali connessi, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

1.3. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l’ATI si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;

c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione

2.3. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 1, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

a) garantire la gestione del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall’ATI in attuazione della normativa vigente;

b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;

c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti secondo le previsioni della presente convenzione e dei documenti allegati;

d) segnalare eventuali irregolarità nell’erogazione del servizio che dovessero emergere nel corso della verifica delle infrastrutture, assumendo l’obbligo di intraprendere ogni iniziativa per la loro eliminazione in conformità alle prescrizioni dell’ATI Messina;

e) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della gestione.

Articolo 3 Regime giuridico per la gestione del servizio e ripartizione delle funzioni

3.1. Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di affidamento a società mista a prevalente capitale pubblico, in adempimento alle deliberazioni commissariali n. _____ del _____ e n. _____ del _____ ai sensi degli articoli 149-*bis* e 172 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nelle quali sono riportati, rispettivamente, l'avvio delle procedure per l'affidamento i motivi della scelta della forma di gestione.

3.2. Il Gestore affiderà al socio privato - tramite la stipula di apposito contratto il cui schema è stato approvato dall'aggiudicatario (socio privato di Messinacque), nell'ambito della procedura di gara e che costituisce Allegato ---- alla presente convenzione – specifici compiti operativi afferenti al SII di seguito elencati:

- a) realizzare gli interventi del Piano d'Ambito al ribasso offerto in sede di gara;
- b) curare la riscossione con obbligo di rimettere immediatamente l'incassato al gestore unico;
- c) fornire assistenza tecnica e supporto tecnico, amministrativo e gestionale per tutte le attività afferenti alla gestione del SII anche di competenza del Gestore unico.

Le restanti attività connesse alla gestione del SII saranno direttamente svolte dal Gestore.

Articolo 4 Perimetro delle attività affidate

4.1. L'ATI è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell'ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni conformi.

4.2. Il servizio affidato al Gestore mediante la presente convenzione è costituito dall'insieme delle seguenti attività: Acquedotto, Adduzione, Altre attività idriche, Captazione, Depurazione, Distribuzione e vendita di acque potabile agli utenti finali, Fognatura, Misura, Potabilizzazione. Per la esplicitazione delle suddette attività si rinvia alle "*Definizioni*" di cui all'art. 1 della presente convenzione.

4.3. Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "*Definizioni*" riportate nella presente convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'Articolo 13 della presente convenzione.

4.4. L'esercizio del S.I.I. si svolge all'interno del perimetro amministrativo costituito dai seguenti Comuni:

N.PROG	COMUNE	N.PROG	COMUNE	N.PROG	COMUNE
1	ACQUEDOLCI	32	ITALA	63	RODI' MILICI
2	ALCARA LI FUSI	33	LETOJANNI	64	ROMETTA
3	ALI' TERME	34	LIBRIZZI	65	SAN FILIPPO DEL MELA
4	BARCELLONA PDG	35	LIPARI	66	SAN FRATELLO
5	BROLO	36	LONGI	67	SAN MARCO D'ALUNZIO
6	CAPIZZI	37	MANDANICI	68	SAN PIER NICETO
7	CAPO D'ORLANDO	38	MAZZARA' SANT'ANDREA	69	SAN PIERO PATTI
8	CAPRI LEONE	39	MERI'	70	SAN SALVATORE DI FITALIA
9	CARONIA	40	MESSINA	71	SAN TEODORO

10	CASALVECCHIO SICULO	41	MILAZZO	72	SANTA DOMENICA VITTORIA
11	CASTEL DI LUCIO	42	MILITELLO ROSMARINO	73	SANTA LUCIA DEL MELA
12	CASTELL'UMBERTO	43	MIRTO	74	SANTA TERESA DI RIVA
13	CASTELMOLA	44	MISTRETTA	75	SANT'AGATA DI MILITELLO
14	CASTROREALE	45	MONFORTE SAN GIORGIO	76	SANT'ALESSIO SICULO
15	CESARO'	46	MONGIUFFI MELIA	77	SANT'ANGELO DI BROLO
16	CONDRO'	47	MONTAGNAREALE	78	SANTO STEFANO DI CAMASTRA
17	FALCONE	48	MONTALBANO ELICONA	79	SAPONARA
18	FICARRA	49	MOTTA CAMASTRA	80	SAVOCA
19	FIUMEDINISI	50	NASO	81	SCALETTA ZANCLEA
20	FONDACHELLI- FANTINA	51	NIZZA DI SICILIA	82	SINAGRA
21	FORZA D'AGRO'	52	NOVARA DI SICILIA	83	SPADAFORA
22	FRANCAVILLA DI SICILIA	53	OLIVERI	84	TAORMINA
23	FURCI SICULO	54	PACE DEL MELA	85	TERME VIGLIATORE
24	FURNARI	55	PAGLIARA	86	TORREGROTTA
25	GAGGI	56	PATTI	87	TORRENOVA
26	GALATI MAMERTINO	57	PETTINEO	88	TORTORICI
27	GALLODORO	58	PIRAINO	89	TUSA
28	GIARDINI NAXSOS	59	REITANO	90	VALDINA
29	GIOIOSA MAREA	60	ROCCALUMERA	91	VENETICO
30	GRANITI	61	ROCCAVALDINA	92	VILLAFRANCA TIRRENA
31	GUALTIERI SICAMINO'	62	ROCCELLA VALDEMONTE		

4.5. Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere espressamente recepita tramite revisione della presente Convenzione, del Disciplinare tecnico e del PEF.

4.6. L'ATI ed il Gestore prendono atto che all'interno del perimetro amministrativo dell'ATO operano i seguenti gestori salvaguardati:

ALI', ANTILLO, BASICO', FLORESTA, FRAZZANO', LENI, LIMINA, MALFA, MALVAGNA, MOJO ALCANTARA, MOTTA D'AFFERMO, ROCCAFIORITA, RACCUJA, SANTA MARINA DI SALINA, TRIPI e UCRIA

4.7. L'ATI ed il Gestore prendono, altresì, atto, che all'interno del perimetro opera l'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP) – Ufficio di Messina che effettua il servizio di depurazione, oltre che della zona industriale di Giammoro, anche di sei comuni (Pace del Mela, Condronò, Gualtieri Sicaminò, S. Filippo del Mela e S. Pier Niceto che risultano già allacciati, e Monforte S. Giorgio che deve ancora essere allacciato) con il proprio depuratore sito in loc. Giammoro nel territorio di Pace del Mela;

Articolo 5 Durata della convenzione e assunzione del servizio

5.1. Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui al successivo Articolo, la durata dell'affidamento è fissata in anni 30 decorrenti dall'ultimo verbale di consegna degli impianti/servizio. e comunque non oltre un anno dal primo verbale di consegna degli impianti/servizio.

5.2. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, per le ipotesi di cui all'art 106 comma 1 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:

a) nuove e urgenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi della normativa *pro tempore* vigente;

b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: ARERA).

5.3. Nei casi di cui al precedente comma 2 del presente articolo, il Gestore presenta motivata istanza all'ATI, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'ARERA. L'ATI decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'ARERA la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

5.4. Alla scadenza della Convenzione, il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire nella gestione del SII fino all'effettivo subentro del nuovo Gestore nonché al pagamento da parte di quest'ultimo del relativo valore di rimborso, secondo quanto previsto nella presente convenzione, in modo da consentire la regolare gestione del Servizio stesso. Il Gestore proseguirà nel servizio alle stesse condizioni vigenti al momento della scadenza della convenzione.

Articolo 6 . Esclusività dell'affidamento, divieto di subconcessione

6.1. Al Gestore è riconosciuto il diritto esclusivo di erogare il SII e gestire le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio all'interno del perimetro del SII, in accordo con quanto previsto dagli atti di gara

6.2. E' fatto divieto al Gestore di sub-concedere anche parzialmente il servizio pena la risoluzione del contratto,

6.3. Il Servizio può essere subappaltato nel limite massimo del 30% del valore complessivo del servizio. Il Gestore procede all'affidamento a terzi delle attività strumentali (lavori e servizi di ingegneria connessi) all'erogazione del SII, non eseguite direttamente, o riferibili a categorie di lavoro diverse da quelle per le quali il Gestore si è qualificato in sede di gara (OG6 VIII - OS22 VI) o ancora non eseguite in subappalto nel limite del 30% ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura di evidenza pubblica nel rispetto della vigente normativa sugli appalti pubblici, e dei principi generali comunitari di trasparenza, par condicio, rotazione, non discriminazione etc., in virtù della sua natura di società a controllo pubblico.

6.4. Il costo di funzionamento dell'ATI di Messina è interamente a carico della tariffa del S.I.I. e corrisposto dal Gestore con le modalità stabilite nella presente convenzione e secondo gli importi stabiliti dall'Autorità medesima.

6.5. il Gestore ha il diritto di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti utilizzate per lo svolgimento delle attività di competenza connesse all'erogazione del SII e quelle

che saranno successivamente realizzate per lo svolgimento delle medesime attività in attuazione del Pdl allegato al Piano d'Ambito vigente

Titolo II PIANO D'AMBITO

Articolo 7 Contenuto del Piano d'Ambito

7.1. Il Piano d'Ambito, allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:

- a) la *Ricognizione delle infrastrutture*, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;
- b) il *Programma degli Interventi (PdI)*, che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'ARERA, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
- c) il *Modello gestionale ed organizzativo*, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;
- d) il *Piano Economico-Finanziario (PEF)*, che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'ARERA - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'ARERA. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.

7.2. L'ATI assicura, che all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

Articolo 8 Aggiornamento del Piano d'ambito

8.1. Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'ARERA, l'ATI - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'ARERA - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "*specifico schema regolatorio*" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

- a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel

cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PDI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'ARERA, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'ARERA - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;

c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'ARERA.

8.2. L'ATI assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

8.3. L'ATI assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

8.4. Il Gestore tramite il socio operativo provvederà oltre che alla gestione del SII anche alla realizzazione dei lavori strumentali alla gestione del servizio, indicati nel Piano d'ambito e s.m.i. e appartenenti alla categoria OG6, Classifica VIII ed OS22 Classifica VI entrambi sia per la progettazione che per la esecuzione delle opere. Ove il Gestore non sia in possesso di adeguate iscrizioni per altre categorie e classifiche necessarie, in relazione alla natura degli interventi, sarà obbligato a provvedere alla progettazione ed esecuzione delle opere secondo la normativa pro-tempore vigente in materia di lavori pubblici.

Articolo 9 Attuazione degli interventi

9.1. Il Gestore realizza gli interventi previsti nel PDI nel rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di opere pubbliche, vigente pro-tempore. Il Gestore si obbliga a gestire il servizio ed a realizzare gli interventi in conformità a tutti gli atti di gara ed in ogni caso in conformità al Piano d'ambito, al relativo PDI ed al PEF approvati ed aggiornati dall'ATI.

9.2. Il Gestore si obbliga, altresì, a raggiungere i livelli di servizio obiettivo, in modo coerente con la progressiva attuazione del PDI, nei tempi e con le modalità stabiliti dal disciplinare tecnico.

9.3. Ai fini dell'attuazione del PDI, il Gestore si attiene anche a quanto in merito previsto dal disciplinare tecnico.

Art 10 Approvazione dei progetti da parte dell'ATI

10.1. Ai sensi dell'articolo 158-bis del decreto legislativo n. 152/2006, i progetti i cui livelli definiti dalla nuova normativa sugli appalti pubblici, delle opere degli interventi e degli impianti previsti nel Programma degli Interventi compresi nel Piano d'ambito, nonché le loro modifiche sostanziali, sono approvati dall'ATI di Messina, che provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 17 e ss. della legge regionale n. 7 del 21/05/2019. La medesima procedura approvativa si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.

10.2. Sono definite **modifiche sostanziali** le modifiche dello scopo del progetto approvato e le modifiche che prevedono una variazione delle quantità delle varie partite di lavoro che eccedano complessivamente il 40% in più e/o in meno ovvero che prevedano un aumento dell'ammontare dei lavori, in invarianza dell'ammontare complessivo del quadro economico complessivo, superiore al 20%.

Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

10.3. L'approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici.

10.4. In caso di realizzazione di opere non autorizzate, l'ATI di Messina si riserva il diritto di esclusione delle stesse sia dai beni contabilizzati al fine della determinazione tariffaria che dalla valutazione dell'indennizzo da corrispondere al termine dell'affidamento per subentro di altro gestore.

Art 11 Controllo da parte dell'ATI

11.1. L'ATI esercita una attività di controllo sul corretto esercizio del SII al fine di verificare, tra l'altro:

- a) la corretta applicazione della Tariffa e delle disposizioni aventi ad oggetto anche la pianificazione, il controllo e la gestione del SII;
- b) il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli del servizio previsti nel Piano d'ambito e nella proposta del Gestore;
- c) l'andamento economico-finanziario della gestione affidata, nonché il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione nel suo complesso;
- d) la corretta e puntuale attuazione del Piano d'Ambito, del PdI .
- e) la corretta applicazione di quanto disciplinato nel Regolamento utenza e nella Carta dei Servizi.
- f) verificare la qualità contrattuale e la qualità tecnica raggiunta nel SII, coerentemente con le disposizioni di ARERA, con gli obiettivi assegnati e i contenuti dell'offerta tecnica presentata dal gestore.

11.2. A tal fine l'ATI di Messina, tramite il proprio personale dipendente, ovvero tramite collaboratori tecnici all'uopo incaricati e previamente comunicati al Gestore, può accedere in qualunque momento presso le sedi amministrative ed operative del Gestore nonché agli impianti a lui concessi, con un preavviso scritto di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i luoghi, le circostanze ovvero gli atti e documenti afferenti il SII oggetto di accertamento, di sopralluogo o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustificano eventuali termini ridotti di preavviso.

11.3. Il Gestore ha, inoltre, l'obbligo di fornire tutte le informazioni di carattere tecnico, economico ed amministrativo che verranno richieste.

Articolo 12 Delega dei poteri espropriativi

12.1. L'ATI delega al Gestore l'esercizio di tutti i poteri espropriativi, compresi i poteri ablatori di natura interinale e/o temporanea, di cui l'ATI risulta titolare ai sensi dell'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 e previsti dal D.P.R. 327/2001 per la realizzazione degli interventi previsti nel PdI.

12.2. Le Parti danno reciprocamente atto che dalla delega di cui al comma precedente sono escluse l'indizione e la conduzione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 158-bis, D.Lgs. 152/2006 finalizzata ove necessario all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, all'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera o dell'intervento.

12.3. Gli estremi della presente Convenzione devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

12.4. I Comuni sono beneficiari delle espropriazioni dei beni localizzati nei rispettivi territori.

12.5. Il Gestore è tenuto a fornire all'ATI, secondo le modalità e i tempi indicati dall'Ente medesimo, i dati e le informazioni riguardanti lo svolgimento dei poteri espropriativi delegati

Titolo III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolo 13 Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'ARERA e a quanto precisato nella presente convenzione.

Articolo 14 Istanza di riequilibrio economico-finanziario

14.1. Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'ATI istanza di riequilibrio.

14.2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

14.3. È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 15 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

15.1. Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'ARERA, con particolare riferimento a:

- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell'articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.

b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;

d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'ARERA, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;

e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

15.2. Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

15.3. Nei casi in cui, nell'ambito del periodo regolatorio pro tempore vigente, non sia possibile valutare compiutamente gli effetti del ricorso alle misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario di cui al precedente comma 1, l'adozione delle predette misure avviene contestualmente all'elaborazione di una pianificazione di durata commisurata al ripristino di dette condizioni di equilibrio e composta degli atti e delle informazioni che costituiscono la proposta tariffaria.”

Articolo 16 Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

16.1. L'ATI decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'ATI, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

16.2. L'ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'ATI nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA può disporre misure cautelari.

Titolo IV CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 17 Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

17.1. L'ATI è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

17.2. L'ATI verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.

17.3. L'ATI dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'ARERA le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

17.4. L'ATI individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'ARERA, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'ARERA, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'ATI delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'ARERA la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

17.5. In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'ATI, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'ARERA entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'ATI. L'ARERA tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.

17.6. A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'ATI sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

17.7. Ai sensi di quanto disposto dall'art 173 del D.lgs 152/2006, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrono i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a quello di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'ATI, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

17.8. Il Gestore non sarà tenuto a subentrare in eventuali vertenze di lavoro in corso al momento dell'assunzione del servizio né sarà obbligato a sostenere i relativi esborsi;

17.9. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'ATI, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'ATI unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.

Titolo V ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 18 Ulteriori obblighi dell'ATI

L'ATI di Messina è obbligata a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo alle ATI dalla regolazione dell'ARERA, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'ARERA medesima;
- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'ARERA.

Articolo 19 Ulteriori obblighi del Gestore

1 Il Gestore è obbligato a:

- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'ARERA e assunti dalla presente convenzione;
- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'ATI in base alla regolazione dell'ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'ARERA;
- d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi nel pieno rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente, sottoponendo i progetti alla approvazione dell'ATI.
- e) assumere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione delle opere previste nel programma degli interventi lì dove prescritto dalla legge nonché dalla presente convenzione
- f) proporre, previa autorizzazione dell'ATI, modifiche, perizie di variante e/o suppletive per le opere in corso di esecuzione.

- g) garantire la provvista finanziaria necessaria per la progettazione delle opere del programma degli interventi, sia per i progetti di propria iniziativa sia per i progetti disposti dall'ATI, con eventuale rivalsa sulla tariffa ove non già compresa nella tariffa base nel Piano d'Ambito, nonché per la realizzazione dei relativi progetti e per la gestione del SII
- h) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- i) trasmettere all'ATI le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'ARERA;
- j) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'ATI ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- k) dare tempestiva comunicazione all'ATI del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'ATI medesimo;
- l) erogare il SII, garantendo i livelli minimi nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di servizio idrico integrato.
- m) restituire all'ATI, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- n) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- o) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- p) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- q) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- r) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente convenzione;
- s) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente convenzione.
- t) rispettare le disposizioni vigenti in materia di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e le norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;
- u) incassare la tariffa ai sensi delle norme di legge e della convenzione;
- v) custodire le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le dotazioni in uso ed adeguarle alla vigente legislazione;
- w) provvedere, nel corso della durata della concessione, ad un censimento completo dei beni strumentali al servizio allo scopo di aggiornare il libro dei cespiti e di tenerlo costantemente aggiornato all'esecuzione di nuovi lavori strumentali
- x) Trasferire ad ATI la quota di tariffa destinata alla copertura di imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabilito dalla Stato o dalla regione siciliana o dagli Enti locali
- y) Acquisire il CUP per tutti gli investimenti soggetti agli obblighi di tracciabilità
- z) realizzare i miglioramenti dei contenuti qualitativi, tecnici ed economici del progetto di SII a base di gara come da offerta allegata.

Articolo 20 Convenzioni per la riscossione dei crediti dei precedenti gestori.

In relazione ai crediti per morosità che risulteranno maturati, dal gestore uscente privato, a partire dalla stipula della presente convenzione, Messinacque S.p.A. avrà facoltà di sottoscrivere una convenzione per procedere al recupero di tali crediti per riversarli al gestore uscente, previo riconoscimento di un aggio da concordare.

Articolo 21 Responsabilità del Gestore

21.1. Il Gestore è responsabile della corretta erogazione del servizio, in accordo con le disposizioni della convenzione e dei relativi allegati che ne costituiscono parte integrante.

21.2. Il Gestore è altresì responsabile della corretta conduzione delle opere affidategli e di quelle da esso realizzate direttamente o indirettamente fino alla data di consegna al Gestore subentrante.

21.3. Il Gestore terrà sollevati e indenni l'ATI di Messina e gli Enti locali, nonché il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la gestione.

Articolo 22 Personale coinvolto nella gestione

22.1. Il Gestore si obbliga, per sé e per gli altri operatori del Servizio da esso incaricati, al rispetto delle leggi vigenti:

- a) in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
- b) contenute nei C.C.N.L. di categoria;
- c) poste a tutela dell'incolumità del personale addetto allo svolgimento del SII e/o di terzi;
- d) poste a tutela di beni pubblici e di beni privati.

22.2. Ai sensi dell'art. 30, comma 4, D.Lgs. 50/2016, s.m.i. il Gestore è tenuto all'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. La stessa disciplina dovrà essere applicata dal gestore nel caso di affidamento a terzi.

Art 23 Dotazioni nella disponibilità del Gestore

23.1. Le dotazioni nella disponibilità del Gestore comprendono:

- a) i beni iscritti nel libro cespiti del Gestore;
- b) le infrastrutture idriche di proprietà degli Enti locali;
- c) i beni e le opere realizzati nel corso della gestione in attuazione del PdI

23.2. I beni di proprietà degli Enti locali e i beni di proprietà di soggetti diversi dagli Enti locali comunque connessi all'erogazione del servizio idrico integrato, comprese anche le opere in corso di realizzazione e le relative aree di pertinenza, sono affidate al Gestore per l'intera durata dell'affidamento, che ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla Convenzione e dal Disciplinare Tecnico, in conformità con la normativa vigente. I beni realizzati dal Gestore nel corso della presente concessione di servizi sono di proprietà degli Enti locali cui, pertanto, sono devoluti gratuitamente dopo l'approvazione del collaudo finale o dalla loro messa in servizio se antecedente

23.3. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alla vigente legislazione in materia tecnica e di sicurezza; gli oneri relativi a tali adeguamenti concorrono alla determinazione della tariffa e ai suoi adeguamenti.

Articolo 24 Livelli di servizio

24.1. Il Gestore assicura il raggiungimento e il mantenimento dei livelli di servizio obiettivo individuati nel Disciplinare Tecnico. I livelli di servizio sono classificati per aree tematiche, secondo quanto previsto da ARERA, ed espressi sotto forma di indicatori.

24.2. L'ATI di Messina verifica periodicamente il mantenimento/raggiungimento dei livelli minimi di servizio e di quelli obiettivo, nel rispetto delle disposizioni di ARERA e del Disciplinare Tecnico.

24.3. In caso di mancato o parziale raggiungimento dei livelli minimi di servizio, al Gestore saranno applicate le penali previste nel Disciplinare Tecnico.

24.4. Al fine di garantire i livelli di servizio il Gestore è tenuto a predisporre e rendere operativi entro dodici mesi dalla stipula della Convenzione, i Manuali e Piani previsti nel Disciplinare Tecnico. Nel Disciplinare sono definiti i contenuti minimi dei rispettivi documenti.

Titolo VI PENALI E SANZIONI

Articolo 25 Penali

25.1. In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard definiti dal Disciplinare Tecnico, che per alcuni aspetti recepiscono gli standard presentati in sede di offerta, si applicano le penali ivi indicate al Gestore

25.2. In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard definiti da ARERA, si applica la disciplina definita da ARERA.

25.3. Le penali applicate al Gestore non potranno in nessun caso essere poste a carico degli utenti finali del Servizio e quindi non potranno essere riconosciute nella tariffa del SII come componente di costo.

25.4. L'ATI comunica all'ARERA le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 26 Sanzioni

L'ATI è tenuto a segnalare all'ARERA, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 Garanzie

27.1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio, il Gestore provvede, al momento della sottoscrizione della Convenzione alla presentazione - ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 103, D.Lgs. 50/2016 nonché sulla base del relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 - della cauzione definitiva di importo pari ad €. _____, come da PEF complessivo di servizio, corrispondenti al _____% (_____ per cento) del valore medio annuo della concessione avente una durata iniziale di cinque anni e intestata al gestore medesimo, con onere a carico del socio privato aggiudicatario della procedura conformemente a quanto previsto nello schema di contratto per l'affidamento dei compiti operativi al socio privato.

Il Concessionario è sin d'ora obbligato a richiedere ad ATI Messina, beneficiario della garanzia, nei 180 (centoottanta) giorni antecedenti alla scadenza del predetto termine di 5 (cinque) anni, la sottoscrizione della richiesta al garante di una proroga della garanzia per ulteriori 5 (cinque) anni, e così di 5 (cinque) anni in 5 (cinque) anni, o per la minore durata residua della concessione. In mancanza la concessione si intenderà risolta di diritto con esclusione di qualsiasi somma dovuta al Concessionario per qualsiasi titolo.

27.2. A garanzia del puntuale adempimento dell'obbligo di esecuzione dei lavori strumentali, il Gestore provvede, altresì, al momento della sottoscrizione della convenzione a presentare all'ATI di Messina la cauzione definitiva, di importo pari al _____% (_____ per cento) dell'importo dei lavori strumentali previsti per il primo triennio di durata della concessione e pertanto pari a € _____ (_____/00). All'inizio di ogni anno successivo di durata della concessione, il

Gestore è tenuto alla presentazione di analoga cauzione definitiva, per il diverso importo previsto. La predetta cauzione sarà costituita secondo le prescrizioni dell'art 103 del D.lgs 50/2016 e sarà progressivamente svincolata in relazione ai lavori relativi collaudati positivamente.

27.3. Le garanzie fideiussorie, assicurative o bancarie, rilasciate dal Gestore nonché le successive proroghe, integrazioni, modifiche e/o sostituzioni, dovranno prevedere, in ogni caso:

- a) l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del Gestore e delle eccezioni di cui all'art. 1945 c.c.;
- b) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario;
- c) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c.

27.4. In caso di escussione totale o parziale da parte del beneficiario, il Gestore, ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalle garanzie fideiussorie entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione scritta del beneficiario, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

27.5. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

27.6. Il Gestore s'impegna a dare comunicazione all'ATI del rinnovo della garanzia definitiva di cui al precedente punto 26.1 ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.

27.7. A garanzia della copertura delle spese di funzionamento il Gestore sottoscrive apposita polizza fidejussoria. Il valore della polizza deve essere pari alle spese di funzionamento calcolate in base alle disposizioni ARERA moltiplicato per 2 (due).

27.8. Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalle garanzie fideiussorie in caso di escussione totale o parziale da parte dell'ATI entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'ATI, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

27.9. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Articolo 28 Assicurazioni

28.1. Il Gestore ha l'obbligo di stipulare con una primaria compagnia di assicurazione, polizze assicurative per:

- a) responsabilità civile verso terzi, fino al massimale di euro _____;
- b) protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, con estensione ai danni da inquinamento per un massimale di euro _____;
- c) polizza assicurativa per il massimale di euro _____ per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità verso i prestatori di lavoro, volta a garantire il risarcimento dei danni prodotti nell'esecuzione del Servizio, ivi inclusi i danni ambientali.
- d) entro e non oltre la data di avvio di ciascuno lavoro strumentale, una polizza assicurativa che tenga indenne l'ATI da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, da qualsiasi causa determinati, salve le delimitazioni fissate nel relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22.12.2022 n. 193, che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione di ciascun lavoro strumentale. Tali polizze devono essere stipulate nella forma "*Contractors all risk*" (C.A.R.) e prevedranno anche la copertura di danni alle opere e agli impianti preesistenti.
- e) con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio di ciascuno lavoro, il Gestore presenta, se dovuta ai sensi dell'articolo 103, comma 8, D.Lgs. 50/2016, una polizza

indennitaria decennale nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata per ciascuno lavoro, secondo quanto previsto dal relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22.12.2022 n. 193

Articolo 29 Revisione tariffaria

29.1. Le parti sono consapevoli che il Metodo Tariffario deliberato dall'ARERA, è lo strumento che fissa i principi ed i criteri sulla base dei quali viene determinata la tariffa sull'intero territorio nazionale, prescindendo dalle specifiche caratteristiche che ogni territorio o ambito esprime. L'ARERA provvede inoltre periodicamente a regolamentare la revisione delle tariffe, e a determinare i relativi criteri di aggiornamento.

29.2. La tariffa è predisposta dall'Ente di Governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti individuati dalla legge regionale, e trasmessa all'ARERA per l'approvazione, insieme a tutti i documenti necessari. Il Metodo Tariffario ARERA deve essere recepito dal Gestore e quindi applicato su tutto il territorio dell'ambito territoriale.

29.3. Le Parti si danno reciprocamente atto della necessità di procedere al recepimento della normativa ARERA di settore impegnandosi reciprocamente, fin d'ora, ad applicare tutte le eventuali nuove disposizioni.

Articolo 30 Personale

30.1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 173 del D.lgs. n. 152/2006 a tutto il personale verrà applicato il CCNL per il settore Gas-Acqua.

30.2. Il Gestore, al fine di garantire al personale oggetto di passaggio diretto e immediato la salvaguardia delle condizioni economiche e normative in atto al momento del passaggio stesso, terrà conto delle mansioni in concreto svolte precedentemente e della loro riconducibilità al nuovo inquadramento contrattuale. In ogni caso, l'assunzione del detto personale avverrà tenendo conto del modello organizzativo prescelto nonché, a seguito di valutazioni circa le esigenze tecniche/produktive, di sostenibilità, ed efficienza rimesse al Gestore stesso.

30.3. Nel caso in cui il Gestore dovesse avere necessità di assumere nuovo personale con competenze tecniche non presenti tra quello oggetto di passaggio diretto e immediato, seguirà la seguente procedura:

- a) Pubblicazione dei profili professionali ricercati sul sito istituzionale della società;
- b) Indicazione dettagliata dei requisiti generali e di esperienza richiesti e del numero di risorse da assumere;
- c) Modalità generali di svolgimento della selezione;
- d) Termini e modalità della consegna delle candidature;
- e) Valutazioni comparative effettuate da Commissioni giudicatrici nominate dal Gestore.

30.4. Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, il Gestore dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti. Pertanto, il Gestore dovrà indicare il numero di addetti impiegati con la specifica della rispettiva qualifica.

30.5. Il Gestore, al momento dell'inizio del servizio, trasmetterà all'Ente di Governo: i nominativi del personale in servizio, con le relative qualifiche d'inquadramento e CCNL applicato.

Articolo 31 Spese funzionamento ente di governo

31.1. Ai sensi dell'art. 154 del D. Lgs. 152/2006 il Gestore è tenuto a versare annualmente all'Ente di Governo per le spese strettamente necessarie di funzionamento dello stesso, come risultanti dal Piano

Economico Finanziario, mediante due rate semestrali anticipate di pari importo, da versarsi entro il 15 giugno ed il 15 dicembre di ogni anno, pena l'immediata risoluzione della presente convenzione.

31.2. La quota di cui al punto precedente è coperta integralmente dalla tariffa del servizio idrico. L'Ente di Governo si riserva di variare tale quota, anche in aumento, qualora esigenze di servizio impongano una rideterminazione del fabbisogno necessario al sostentamento dell'Ente di Governo. Tale variazione sarà applicata in sede di variazione ed aggiornamento della tariffa.

31.3. In caso di ritardato pagamento sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 c.c.

Articolo 32 integrazione automatica e modalità di aggiornamento della convenzione

32.1. Le parti espressamente convengono che, per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si applicheranno le norme previste dal D.lgs n. 152/2006 e s.m.i., dal D.lgs 50/2016 e s.m.i e dalla L.R. 11 agosto 2015 n. 19.

32.2. Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'ARERA per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 7 della presente convenzione.

Articolo 33 Risoluzione

33.1. Sono causa di risoluzione automatica della Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le inadempienze del Gestore di particolare gravità, ossia a mero titolo esemplificativo:

- a) scioglimento o fallimento o ammissione ad altre procedure concorsuali previste dalla legge che determinino causa di esclusione dalla possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione del gestore o del socio privato;
- b) cessione o sub-concessione parziale o totale del Servizio da parte del Gestore,
- d) perdita dei requisiti generali e/o speciali da parte del socio privato dichiarati in sede di procedura di affidamento.
- e) Esclusione del socio privato dalla compagine societaria del gestore;
- f) interruzione del servizio per una durata superiore a tre giorni consecutivi imputabili a colpa o dolo del Gestore

33.2. Fermo restando quanto precede, ATI di Messina potrà risolvere la Convenzione previa regolare diffida e messa in mora rimasta senza effetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., assegnando al Gestore un congruo termine, in ogni caso non inferiore a sessanta giorni, per porre rimedio agli inadempimenti contestati, nei casi di:

- a) mancata erogazione del Servizio alle condizioni dedotte nella Convenzione, o nel Disciplinare Tecnico;
- b) ripetute gravi deficienze nella gestione del Servizio e/o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui alla Convenzione da parte del gestore;
- c) mancata attuazione del PdI, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Disciplinare Tecnico;
- d) mancato rinnovo e/o ripristino del valore delle garanzie fideiussorie entro i termini stabiliti dalla convenzione;
- e) nelle ipotesi previste nel Disciplinare Tecnico - Penali.
- f) ripetute gravi inadempienze ai obblighi di cui all'art 24 della presente convenzione, fatta salva l'applicazione delle penali
- l) omesso pagamento per due mensilità delle somme a copertura dei costi di funzionamento dell'ATI di Messina

33.3. Oltre ai casi sopra specificati, ATI potrà procedere alla risoluzione della Convenzione nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione dei dati e delle informazioni

strumentali all'esperimento delle procedure di controllo, fatta salva l'applicazione delle penali a tale scopo previste. In tal caso, ATI procederà a inviare formale diffida ad adempiere al Gestore, entro un termine in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

33.4. Al ricorrere di uno qualsiasi dei casi di risoluzione di cui al presente articolo o previsti nella convenzione, il Gestore si impegna a restituire ad ATI Messina che compongono il bacino di affidamento, ovvero al Gestore subentrante, le opere e gli impianti esistenti nonché le opere e gli impianti realizzati dal Gestore medesimo.

33.5 Le conseguenze della risoluzione della convenzione per colpa del Gestore saranno addebitate al medesimo per la rifusione delle spese, oneri e danni subiti, con diritto di Ati Messina di rivalersi anche sulla garanzia fideiussoria.

Articolo 34 Controversie tra le parti

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra L'ATI ed il Gestore, in dipendenza della convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con la convenzione ed in particolare l'obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del servizio. Resta tuttavia inteso che in caso di controversia per un valore superiore al 20% del valore del servizio nell'anno di riferimento, l'obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del servizio sarà limitata alla sola gestione ordinaria

Articolo 35 Clausola interpretativa

35.1. Posto che il SII è un servizio pubblico i cui destinatari finali sono gli utenti, ogni parte del testo contrattuale dovrà essere interpretata dalle Parti nel modo più favorevole agli utenti stessi, fermo restando il rispetto del criterio di salvaguardia dell'Equilibrio economico-finanziario in base agli aspetti ritenuti di maggiore rilievo dall'ATI.

Articolo 36 Imposte e tasse

36.1. Sono a carico del gestore le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabilito dalla Stato o dalla regione siciliana o dagli Enti locali

36.2 Sono a carico del Gestore le spese relative alla stipula della presente convenzione

Articolo 37 Legge applicabile e foro competente in via esclusiva

37.1. Qualunque controversia riferibile all'esecuzione e/o risoluzione e/o interpretazione e/o validità della Convenzione, anche per quanto qui non espressamente contemplato ma comunque afferente la gestione del SII, sarà devoluta alla competenza del Tribunale Ordinario di Messina o al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.

Articolo 38 Allegati

1. Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante, formale e sostanziale, della presente convenzione:

- a) Deliberazione n. ____ del _____ avente ad oggetto la scelta della forma di gestione;
- b) Deliberazione dell'ATI n. ____ del ____ avente ad oggetto l'affidamento del servizio;
- c) Piano d'Ambito e relativa Deliberazione di adozione da parte dell'ATI n. del;
- d) Disciplinare tecnico, Carta del Servizio, Regolamento di utenza
- e) Offerta tecnica del socio privato
- f) Offerta economica del socio privato

Articolo 39 Spese di contratto e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, etc.), sono a totale carico del Gestore.